

AGGIORNATO AL 27/03/2023
DELIBERA N. 81

FEDERAZIONE ITALIANA
TENNISTAVOLO

REGOLAMENTO ORGANICO

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

REGOLAMENTO ORGANICO
Premessa
Il Regolamento organico contiene le norme di attuazione dello statuto, nonché le norme relative all'organizzazione federale. Le disposizioni dello statuto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del presente Regolamento.
TITOLO 1 - Gli Affiliati
Art.1 – Società ed Associazioni Sportive
1.1 Le Società ed associazioni sportive dilettantistiche, di seguito per brevità indicate "Società", che intendono praticare la disciplina sportiva del Tennistavolo nell'ambito della FITET devono essere a questa affiliate.
1.2 La sottoscrizione della domanda di affiliazione alla FITET costituisce a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto Federale, di tutte le norme della Federazione, nonché di tutte le disposizioni emanate dagli Organi della Federazione.
Art. 2 – Affiliazione e riaffiliazione
2.1 - Affiliazione - Possono affiliarsi alla FITET, in qualsiasi periodo dell'anno, le Società aventi i seguenti requisiti: a) essere rette da uno Statuto e Regolamento interno ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITET; b) praticare l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro; c) essere costituite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 90 L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 31-3-2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi. La partecipazione degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle società sportive militari a manifestazioni, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dei competenti uffici federali, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
2.1.1 Le Società devono avere sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, fermo restando che la sede sportiva deve trovarsi nel territorio italiano e che la localizzazione della sede sportiva determina, ai fini federali, l'appartenenza ad una regione. Il campo di gara deve trovarsi nella medesima regione di appartenenza.
2.1.2 Nel caso di società sportive che abbiano la forma di Società di Capitale, lo statuto sociale deve prevedere, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, e il totale reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento dell'attività sportiva.
2.1.3 Le Società che desiderano essere affiliate per la prima volta alla FITET devono presentare domanda di affiliazione al Consiglio Federale attraverso l'apposito portale federale on line. Con la sottoscrizione della domanda di prima affiliazione, la società accetta incondizionatamente l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni e decisioni degli Organi Federali nonché di adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali.
2.1.4 La domanda di prima affiliazione deve essere inviata alla Segreteria Generale completa dei seguenti documenti:

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

<ul style="list-style-type: none"> - n° 1 copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale; - copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché la specificazione degli incarichi ricoperti; - i dati dei componenti il Consiglio Direttivo; - il certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. <p>La richiedente deve inoltre provvedere, contestualmente, al versamento delle quote previste per affiliazione e il tesseramento dei dirigenti.</p>
<p>2.1.5 Il Consiglio Federale provvede, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI e dal C.I.P. in relazione alle rispettive competenze al riconoscimento ai fini sportivi e, in presenza dei requisiti e della documentazione richiesta, all'affiliazione delle Società.</p>
<p>2.1.6 Le Società così riconosciute ed affiliate entrano a far parte della Federazione. In tal caso, la Segreteria Generale provvede ad inviare comunicazione di avvenuta affiliazione alla Società e, per conoscenza, ai Comitati Regionali territorialmente competenti, ponendo in essere, contestualmente tutti gli atti di propria competenza connessi all'iscrizione della Società al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche detenuto presso il CONI.</p>
<p>2.1.7 L'affiliazione ha durata annuale e decorrenza pari a quella dell'anno agonistico. Gli effetti della prima affiliazione decorrono dalla data della delibera e hanno scadenza al termine dell'anno agonistico.</p>
<p>2.1.8 L'anno agonistico decorre, di norma dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.</p>
<p>2.1.9 L'affiliazione può essere revocata da parte del Consiglio Federale nei soli casi di cui all'art. 7 dello Statuto.</p>
<p>2.1.10 In caso di revoca o diniego di affiliazione è possibile produrre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art.7, comma 5, lett.n) dello Statuto del CONI.</p>
<p>2.2 – Riaffiliazione – Prima dell'inizio di ogni anno agonistico, entro il 30 giugno, le Società ed Associazioni sportive già affiliate devono presentare domanda di riaffiliazione, tramite sistema on line. Successivamente a tale termine e comunque non oltre il 30 novembre, le riaffiliazioni possono essere presentate previo corresponsione della maggiore quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.</p>
<p>2.2.1 A tale scopo, a ciascuna Società, in sede di prima affiliazione, viene assegnata una "password" che la abilita a svolgere operazioni nel programma FITET di riaffiliazione on line. La responsabilità della "password" ricade sul Presidente della Società.</p>
<p>2.2.2 Gli effetti della riaffiliazione decorrono dal momento in cui è stata portata a termine la relativa procedura on line.</p>
<p>2.2.3 In caso di modifiche le Società sono tenute all'aggiornamento dei dati riferiti alla loro iscrizione al Registro delle Società Sportive tenuto presso il CONI.</p>
<p>2.2.4 Nel caso in cui la FITET verifichi successivamente il mancato versamento della quota di riaffiliazione, ovvero l'incompleto o inveridico inserimento di dati, ovvero, comunque, l'alterazione delle modalità e procedure telematiche, la riaffiliazione viene dichiarata nulla per carenza dei requisiti prescritti e, con essi, tutti gli effetti sportivi prodottisi nel frattempo.</p>
<p>2.2.5 Qualora venga accertato il dolo nell'effettuazione dei comportamenti di cui al precedente punto, i soggetti responsabili rispondono di illecito sportivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale.</p>
<p>2.2.6 In ogni caso, la documentazione relativa allo Statuto ed alla composizione del Consiglio Direttivo dovrà essere nuovamente inviata ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dello Statuto Sociale o siano intervenute variazioni al Consiglio Direttivo. In tali ipotesi dovranno essere allegate anche le copie dei verbali dell'Assemblea che le ha deliberate.</p>
<p>2.2.7 Il pagamento della quota associativa della riaffiliazione è requisito indispensabile per svolgere tutte le pratiche con la FITET.</p>
<p>2.2.8 Qualora la Società affiliata dia dimostrazione, con domanda documentata da presentarsi nel periodo compreso dal 1° luglio al 30 agosto, di non poter svolgere attività per la stagione agonistica in</p>

MM

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

corso per cause di forza maggiore, o comunque senza responsabilità dei suoi dirigenti, il Consiglio Federale colloca la Società in aspettativa. Il periodo di aspettativa non può essere superiore ad un anno agonistico e comporta il mantenimento dell'anzianità pregressa e la perdita dei diritti sportivi posseduti. La collocazione in aspettativa impedisce l'esercizio del diritto di voto e di partecipazione alle Assemblee Federali per il periodo dell'aspettativa stessa. Con la concessione dell'aspettativa gli atleti sono svincolati d'ufficio a titolo definitivo.

2.2.9 La mancata accettazione della domanda di riaffiliazione dovrà essere comunicata alla Società interessata e per conoscenza al Comitato Regionale con la relativa motivazione.

2.2.10 Il mancato pagamento della tassa di riaffiliazione entro i termini comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione.

2.2.11 I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico

Art. 3 – Rappresentanza Sociale

3.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Società, salvo quanto disposto dall'art.90 della L. 289/2002. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della FITET.

3.2 Le persone dotate dei poteri di rappresentanza sociale debbono essere indicate all'atto dell'affiliazione, devono essere tesserate alla FITET e devono depositare presso di essa la loro firma. Qualunque variazione nell'attribuzione dei poteri di rappresentanza della Società produce effetti per la FITET solo all'atto della notifica.

Art. 4 – Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede –Variazioni Dirigenti societari

4.1 Le Società devono comunicare al competente ufficio federale tutte le eventuali variazioni sociali riguardanti la composizione del Consiglio Direttivo, il cambio di sede, il cambio di denominazione societaria e le fusioni entro 10 giorni dalla decisione assunta dal rispettivo organo sociale, documentata da copia del verbale dell'organo competente che ha deliberato le variazioni, allegando copia conforme autenticata del nuovo testo statutario, se variato, affinché siano approvate, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale. Le variazioni comunicate oltre il termine stabilito sono soggette a sanzione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

4.2 Il Consiglio Federale può, previo espresso atto di delega, dare mandato al Segretario Generale di provvedere autonomamente all'approvazione di tutte le richieste inerenti le variazioni sociali di cui al presente articolo che dovranno essere in ogni caso portate all'attenzione del primo Consiglio Federale utile per presa visione.

4.3 Ogni Società deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altra Società affiliata.

4.4 Nei casi di denominazione non conforme, la Segreteria Generale, prima di trasmettere la domanda di affiliazione o cambio denominazione al Consiglio federale, dovrà invitare la Società interessata ad assumere una diversa denominazione.

4.5 Le Società che intendono cambiare denominazione o fondersi tra loro, devono trasmettere, unitamente alla richiesta, copia della relativa delibera dei competenti organi sociali.

4.6 Per la fusione alla domanda devono essere allegati, oltre ai verbali delle assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, debitamente sottoscritti dai Presidenti e Segretari delle stesse, lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società che sorge dalla fusione.

4.7 La fusione semplice fra due o più società affiliate dà origine a una nuova società, che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto, un Consiglio Direttivo di nuova elezione. Ai fini di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali, per quanto concerne l'anzianità federale verrà riconosciuta alla nuova società quella della società - tra quelle interessate alla fusione - affilatasi per prima. Per quanto concerne, invece, i voti plurimi, verranno riconosciuti alla nuova

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

<p>società quelli della società - tra quelle interessate alla fusione - che detiene il numero maggiore di voti. La nuova società assume diritti ed obblighi delle società estinte. Vengono, inoltre, riconosciuti alla nuova società tutti i diritti sportivi detenuti dalle Società interessate alla fusione medesima.</p>
<p>4.8 Nel caso di fusione per incorporazione, una società che incorpori una o più società mantiene la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, i propri voti plurimi, il proprio Consiglio direttivo ed i propri tesserati, ma si assume tutti i crediti e le obbligazioni esistenti della o delle società incorporate. L'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante e restano, altresì, integri i diritti sportivi della sola Società incorporante.</p>
<p>4.9 Gli atleti tesserati restano, comunque, vincolati alla nuova Società derivante dalla fusione, ovvero alla Società incorporante, per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in essere.</p>
<p>4.10 Non è ammessa la fusione fra Società con sedi in Regioni diverse.</p>
<p>4.11 La fusione sarà approvata solo se le richiedenti risultano in regola con i pagamenti verso la Federazione, nonché verso gli altri affiliati e/o tesserati.</p>
<p>4.12 Il Consiglio Federale esaminerà le richieste di fusione semplice, fusione per incorporazione e/o cambio sede sociale e sportiva in altra regione e/o provincia presentate esclusivamente dal 1° Aprile al 31 maggio di ogni anno solare.</p>
<p>4.13 Il provvedimento con il quale viene respinta la domanda riguardante la fusione semplice o la fusione per incorporazione deve essere motivato. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Tribunale Federale nel termine di 15 giorni dalla sua emanazione, a pena d'inammissibilità.</p>
<p>4.14 Le domande di cambio di sede sportiva di una Società affiliata in altra regione e/o provincia devono essere inoltrate all'ufficio federale competente accompagnate dal verbale dell'Assemblea sociale che ha deliberato la richiesta, nonché dalla documentazione attestante la disponibilità dei locali idonei nella stessa regione.</p>
<p>4.15 Qualora una società sportiva comunichi il trasferimento della sede sportiva in una regione diversa, l'approvazione della variazione da parte del Consiglio federale comporta a carico della società la sospensione del diritto di esercitare nelle assemblee periferiche, sino al 31 dicembre dell'anno successivo al trasferimento della sede, i voti aggiuntivi previsti dall'art.19, comma 2 dello Statuto. La società, inoltre, perde il titolo sportivo conseguito in relazione all'attività sportiva regionale.</p>
<p>4.16 Dopo l'indizione dell'Assemblea Nazionale e/o territoriale le variazioni sociali vengono ricevute e aggiornate sino a quindici giorni prima della data di celebrazione dall'Assemblea stessa.</p>
<p>4.17 Dei cambi di denominazione, dei cambi di sede sociale, delle fusioni semplici e delle fusioni per incorporazione, la federazione darà apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e Società sportive dilettantistiche.</p>
<p>4.18 Le comunicazioni riguardanti l'elezione, all'interno della società, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, nonché dei rispettivi supplenti, sono, di norma, effettuate contestualmente all'affiliazione o alla riaffiliazione annuale con le modalità previste per tali adempimenti. L'omessa indicazione, la variazione dei nominativi o ogni altra situazione che possa determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali delle categorie di atleti o tecnici può essere regolarizzata anche in corso di anno, con comunicazione da effettuarsi dal Presidente della Società e sotto la sua responsabilità, sino a quindici giorni prima di celebrazione dell'Assemblea stessa. Le società che, a tale data, risultino non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.</p>
<p>Art. 5 – Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo</p>
<p>5.1 La FITET, disciplina l'attribuzione e le vicende del titolo sportivo federale nel rispetto dei principi emanati dal CONI in materia.</p>
<p>5.2 Per "titolo sportivo" si intende il diritto riconosciuto dalla Federazione al soggetto regolarmente affiliato di partecipare ad un determinato campionato o manifestazione federale quale conseguenza di un risultato sportivo maturato dallo stesso al termine dell'ultima competizione sportiva ufficiale disputata nell'ambito della Federazione.</p>

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

5.3 Le Società sportive aventi diritto di partecipazione ai campionati a squadre possono cedere il proprio Diritto a disputare quel campionato, previa autorizzazione della Federazione che riconosca nell'operazione l'interesse generale a mantenere e tutelare il patrimonio sportivo agonistico.

5.4 Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione.

5.5 L'organo competente a decidere in materia di attribuzione e vicende del titolo sportivo federale, salvo che non sia diversamente previsto, è il Consiglio Federale che annualmente delibera il termine ultimo di presentazione delle richieste e i criteri per la cessione del titolo Sportivo.

5.6 Nei casi di radiazione, insolvenza nei confronti della Federazione, scioglimento o fallimento, estromissione dai campionati per gravi motivi disciplinari la Federazione potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, ad altra società sportiva facente parte della medesima regione od area geografica.

5.7 Nei casi di rinuncia al titolo sportivo da parte della Società detentrica, la Federazione potrà assegnare il titolo medesimo compatibilmente con il livello del campionato di riferimento ed in presenza dei requisiti necessari, ad altra società affiliata appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, facente parte della medesima regione o area geografica, comunque nel rispetto delle norme tecniche previste dai Regolamenti dell'attività sportiva a squadre.

5.8 Nei casi di cui al precedente comma 5.6 gli atleti sono svincolati di diritto, mentre nel caso di cui al comma 5.7 è facoltà dell'atleta richiedere lo svincolo.

Art. 6 - Diritti e doveri

6.1 I diritti e doveri delle Società sono quelli di cui all'art. 12 dello Statuto che si richiama nella sua interezza.

6.2 Le Società, in particolare, devono:

- a) comunicare alla Segreteria Generale ogni variazione di sede e di eventuali altri recapiti per le comunicazioni ufficiali;
- b) comunicare al Consiglio Federale, entro i dieci giorni successivi alla delibera, ogni modifica dello Statuto sociale, della composizione dell'organo di amministrazione e delle cariche sociali, nonché la deliberazione di scioglimento, allegando copia dei relativi atti;
- c) estinguere, anche nell'ipotesi di cessazione di appartenenza alla FITET, ogni pendenza finanziaria verso la Federazione. I componenti dell'ultimo organo di amministrazione sono ritenuti responsabili di dette obbligazioni. Il mancato adempimento è causa ostativa al rinnovo dell'affiliazione nonché all'assunzione di cariche dirigenziali presso altre società;
- d) quando non diversamente disposto dai regolamenti specifici e/o da disposizioni federali, le obbligazioni pecuniarie vanno estinte entro il trentesimo giorno dalla data di notifica;
- e) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica incentivandone la partecipazione, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, all'attività sportiva federale;
- f) mettere a disposizione della FITET gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali secondo le modalità stabilite dai regolamenti federali;
- g) conservare le certificazioni mediche di ogni atleta o amatore tesserato alla Federazione;
- h) accettare qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi federali. In particolare le Associazioni ed i loro tesserati non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione - ivi inclusi i social network - , per formulare espressioni che risultino lesive dell'onore e del prestigio degli Organi o Organismi federali o delle persone che li rappresentano;
- i) assicurare piena collaborazione ai dirigenti e alle commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
- j) tesserare almeno un tecnico regolarmente iscritto all'albo entro la seconda stagione agonistica successiva a quella di prima affiliazione e, per le società già affiliate e prive di un tecnico tesserato, entro la stagione agonistica successiva a quella dell'ultima riaffiliazione, pena la mancata riaffiliazione alla stagione agonistica successiva. **Le società che svolgano esclusivamente attività promozionale dovranno assolvere a tale obbligo entro la quinta stagione agonistica successiva a quella di prima affiliazione e, per le società già affiliate e prive di un tecnico tesserato, entro la quarta stagione agonistica successiva a quella dell'ultima riaffiliazione, pena la mancata riaffiliazione alla stagione agonistica successiva.**

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

Art. 7 - Cessazione di appartenenza alla FITET.
7.1 La Segreteria Generale, annualmente, esegue la verifica delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ai fini del rilevamento di eventuali cause di cessazione di appartenenza alla FITET di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), d) e), g) dello Statuto Federale.
7.2 Rilevata l'esistenza di una delle cause di cessazione, di cui al comma precedente, la Segreteria Generale, a mezzo PEC o altro mezzo equivalente, inviata per conoscenza al Comitato Regionale competente, comunica formalmente alla Società l'avvio del relativo procedimento, assegnando il termine di 15 giorni per controdedurre e per la produzione di documenti giustificativi. Decorso il termine suddetto il Consiglio Federale si pronuncia in ordine alla cessazione di appartenenza alla FITET.
7.3 La cessazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto Federale dovrà essere comunicata alla FITET., mediante PEC o altro mezzo equivalente con allegata copia dei verbali delle Assemblee straordinarie che hanno adottato la relativa deliberazione, contenente la dichiarazione di scioglimento, di estinzione, di recesso della Società o della sua sezione tennistavolo, se trattasi di polisportiva, controfirmato dal o dai legali rappresentanti come risultanti agli atti della Segreteria Generale dall'ultima riaffiliazione.
7.4 La deliberazione di revoca dell'affiliazione delle Società va notificata alle stesse a mezzo PEC o altro mezzo equivalente, dandone conoscenza al Comitato Regionale di competenza e al CONI per la cancellazione dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. Avverso la delibera di revoca o diniego di affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.
7.5 In caso di cessazione per radiazione, il provvedimento di radiazione viene comunicato al CONI e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.
7.6 Gli atleti tesserati con la Società sportiva cessata sono automaticamente liberi dal vincolo e dal tesseramento.
CAPO I - Gli Enti Aggregati
Art. 8 - Disposizioni Generali sugli Enti Aggregati
8.1 Possono essere "aggregati" alla FITET, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, quegli organismi a base associativa che, pur non possedendo né i requisiti, né la natura per conseguire l'affiliazione, abbiano scopi sportivi, tecnici o culturali ricompresi nei fini istituzionali della FITET.
8.2 Possono essere tesserati agli Enti Aggregati solo atleti non agonisti e amatori mentre è precluso il tesseramento di atleti agonisti.
8.3 Agli Enti "Aggregati", si applicano le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee Federali Nazionali e Periferiche; tuttavia ai suddetti Enti non si applica la disciplina della cessazione di appartenenza alla FITET per inattività assoluta (art. 7, c. 1, lett. c. dello Statuto Federale) a meno che la stessa non si sia protratta per un periodo superiore a 3 stagioni sportive successive a quella di prima aggregazione;
8.4 L'attestazione circa l'eventuale inattività degli Enti Aggregati sarà richiesta dal competente ufficio federale ai Comitati/Delegati Regionali competenti per territorio.
8.5 Non possono comunque rientrare negli scopi degli Enti Aggregati (in quanto di esclusiva competenza delle Società affiliate e/o della FITET) le seguenti attività: a) partecipazione attiva all'attività agonistica federale; b) organizzazione di manifestazioni agonistiche di tennistavolo a meno di specifica autorizzazione della FITET; c) organizzazione di attività di formazione per Atleti, Tecnici o Ufficiali di Gara a meno di specifica autorizzazione della FITET.
8.6 Il riconoscimento degli Enti Aggregati da parte della FITET comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla Federazione. Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare, in qualunque momento, con provvedimento motivato, il

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

riconoscimento concesso.
8.7 Ai fini del riconoscimento federale, l'Ente dovrà: a) presentare regolare domanda di aggregazione alla Segreteria Generale attraverso la specifica procedura telematica, corredata dagli atti associativi dell'Ente; b) allegare una relazione esplicativa delle attività che l'Ente intende svolgere a favore del tennistavolo; c) certificare il pagamento della quota annuale di aggregazione; d) provvedere al tesseramento alla FITET di almeno n° 3 atleti/amatori.
8.8 Per il rinnovo dell'aggregazione federale, si applicano per l'Ente, in quanto compatibili, le stesse procedure degli affiliati.
8.9 Le richieste di aggregazione saranno preliminarmente esaminate dalla Segreteria Generale e quindi sottoposte al Consiglio Federale che è l'organo deputato a deliberare l'aggregazione dell'Ente alla FITET. Il Consiglio Federale ha, inoltre, la facoltà di esonerare dal pagamento della quota annuale gli Enti o le Associazioni senza fine di lucro con particolari finalità morali.
8.10 Il tesseramento per gli Enti aggregati non genera vincolo sportivo di appartenenza nei confronti dello stesso determinando che coloro che sono tesserati presso l'Ente possono chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento presso altro Ente aggregato/società sportiva affiliata.
8.11 Il Consiglio Federale esercita azioni di vigilanza sul corretto funzionamento di tutti gli Enti Aggregati di cui all'Art. 13 dello Statuto.
TITOLO II - Dei tesserati
CAPO I – Disposizioni generali sui tesseramenti
Art. 9 - I tesserati
9.1 Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla FITET in un rapporto giuridico sportivo.
9.2 E' possibile tesserare alla Federazione tutte le figure previste all'articolo 8 dello Statuto federale secondo le disposizioni previste nei successivi articoli del presente Regolamento.
9.3 In funzione della qualifica, il tesseramento può essere effettuato: a) attraverso le Società sportive per: dirigenti sociali, medici societari, collaboratori parasanitari sociali, soci, tecnici sportivi, atleti (agonisti e non agonisti), amatori (non agonisti) ovvero attraverso gli enti aggregati per atleti non agonisti e amatori; b) direttamente dalla Federazione per: Dirigenti Federali, tecnici sportivi, ufficiali di gara, medici federali, collaboratori parasanitari federali, classificatori funzionali, tecnici omologatori, amatori, membri d'onore.
9.4 I diritti e doveri dei Tesserati sono quelli di cui all'art. 10 dello Statuto.
9.5 La violazione dei doveri sanciti dalle disposizioni del CONI e da quelle della FITET è valutata ai fini disciplinari.
9.6 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.
9.7 Il soggetto radiato da Organismi sportivi diversi dalla FITET può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso la FITET, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica e il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento federale.
Art. 10 – Tesseramento
10.1 Le richieste di nuovi tesseramenti possono essere avanzate in qualunque periodo dell'anno, sempre che la Società/Ente Aggregato richiedente sia regolarmente affiliata e abbia già provveduto a rinnovare l'affiliazione/aggregazione per l'anno agonistico in corso.
10.2 Il tesseramento ha durata per l'intero anno agonistico.
10.3 Il tesseramento è effettuato o rinnovato tramite sistema on line. Il rinnovo può essere richiesto a

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

<p>partire dal primo giorno della stagione sportiva ad eccezione dei tesserati dirigenti per i quali il tesseramento deve essere richiesto contestualmente alla domanda di riaffiliazione.</p>
<p>10.4 A tale scopo, a ciascuna Società regolarmente affiliata alla FITET viene assegnata una "password" che la abilita a svolgere operazioni nel programma FITET di tesseramento on line. La responsabilità della "password" ricade sul Presidente della Società.</p>
<p>10.5 Nel caso di tesseramenti individuali la "password" è assegnata direttamente al richiedente e ne è direttamente responsabile.</p>
<p>10.6 Nel caso dell'organizzazione di eventi e/o manifestazioni amatoriali che prevedono il tesseramento dei partecipanti, quest'ultimi possono essere tesserati dall'ente organizzatore, inserendo le anagrafiche nel sistema online cumulativamente il giorno stesso dell'evento attraverso la specifica procedura on line.</p>
<p>10.7 Il Consiglio Federale emana le modalità e la procedura del sistema on line, verificandone la rispondenza alle disposizioni dello Statuto federale e del presente Regolamento Organico.</p>
<p>10.8 La richiesta di tesseramento effettuata tramite sistema on line può essere presentata dalla Società/Enti Aggregati solo previa acquisizione per iscritto del consenso del tesserato, se maggiorenne, o dell'esercente la potestà genitoriale se minorenni il quale, nel caso di tesseramento presso le società, dovrà dichiarare, esplicitamente, di essere a conoscenza del vincolo di cui al successivo art. 14. Detto consenso scritto deve essere conservato obbligatoriamente agli atti della Società per essere esibito a qualunque richiesta da parte degli organi Federali, analogamente alla certificazione di idoneità all'attività sportiva e ad ogni altro documento prescritto per l'attività sportiva dalle vigenti disposizioni. Salvo il caso di dolo o colpa grave della società di appartenenza, l'accertamento sopravvenuto della carenza del consenso dell'esercente la potestà genitoriale al tesseramento del figlio, laddove l'atleta minorenni abbia svolto attività nella stessa Società per almeno due stagioni agonistiche consecutive, fa salvi a favore della società stessa gli effetti del tesseramento, ivi inclusi i risultati sportivi conseguiti.</p>
<p>10.9 Gli effetti del tesseramento decorrono dal momento in cui è stata portata a termine la relativa procedura on line.</p>
<p>10.10 Nel caso in cui la FITET, verifichi successivamente il mancato versamento della quota di tesseramento, l'incompleto o inveridico inserimento di dati, ovvero, comunque, l'alterazione delle modalità e procedure del sistema on line, il tesseramento viene dichiarato nullo per carenza dei requisiti prescritti e tutti gli effetti sportivi prodottisi nella stagione agonistica in corso vengono annullati.</p>
<p>10.11 Qualora venga accertato il dolo nell'effettuazione dei comportamenti di cui al precedente comma, la Società ed i suoi rappresentanti rispondono di illecito sportivo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale.</p>
<p>10.12 La richiesta di primo tesseramento deve essere presentata dai Tecnici Sportivi, dagli Ufficiali di Gara, dagli Aspiranti Giudici Arbitri, dai membri d'onore, dagli amatori, dai medici e collaboratori parasanitari federali, dai classificatori funzionali e dagli omologatori sull'apposito portale della FITET. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi precedenti.</p>
<p>10.13 Il tesseramento già accordato potrà essere revocato qualora si rilevino, successivamente, motivi di invalidità o di illegittimità, quando vengano meno i requisiti e nel caso si riscontri l'inidoneità alla pratica dell'attività sportiva.</p>
<p>10.14 In ogni caso, gli atleti che devono partecipare all'attività agonistica federale devono essere tesserati nei termini stabiliti nei rispettivi Regolamenti dell'Attività a Squadre e Individuale approvati dal Consiglio Federale.</p>
<p>10.15 Gli atleti non in regola con il tesseramento non possono partecipare ad alcuna gara o manifestazione che si svolga in ambito federale.</p>
<p>10.16 Condizione per lo svolgimento dell'attività agonistica di gara e di allenamento è il deposito presso la Società di appartenenza del certificato medico di idoneità alla pratica dello sport agonistico. Condizione per lo svolgimento dell'attività promozionale di gara e di allenamento è, invece, il deposito presso la Società di appartenenza del certificato medico di idoneità alla pratica dello sport</p>

AM

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

non agonistico. Gli amatori, nel caso in cui svolgano attività ludico-motoria occasionale, effettuata in modo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo, sono esenti dall'obbligo di certificazione sanitaria.

10.17 Il Presidente della Società si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle suddette norme.

10.18 Ogni atleta, all'atto del tesseramento, dovrà sottoscrivere espressamente che è obbligato a sottoporsi ai controlli antidoping secondo le modalità previste dalle Norme Sportive Antidoping.

10.19 Con il tesseramento, inoltre, deve essere resa ai tesserati l'informativa di legge in materia di "privacy" e acquisito il consenso al trattamento dei dati personali.

10.20 La Società conserverà agli atti - per almeno 5 anni - la documentazione di cui ai precedenti commi 16, 18 e 19 che, su richiesta, dovrà essere rimessa alla Federazione.

Art. 11 – Rinnovo del tesseramento

11.1 La Federazione rende disponibile alle Società, tramite il sistema on line, l'elenco dei propri tesserati della precedente stagione agonistica, compresi quelli stranieri ed esclusi gli atleti avuti in prestito.

11.2 Le Società devono effettuare il rinnovo del tesseramento tramite il sistema on line e verificare nell'elenco fornito dalla Federazione i nominativi degli atleti soggetti a vincolo – art. 15 del presente Regolamento.

Art. 12 - Divieto di tesseramenti duplici

12.1 E' vietato il tesseramento per più Società.

12.2 Agli effetti del tesseramento, il vincolo resta aggiudicato alla Società che per prima ha effettuato il tesseramento secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 10 o 11. In caso di procedure perfezionate nello stesso giorno si terrà conto della richiesta di tesseramento sottoscritto dall'atleta con data antecedente. Sono fatti salvi gli aspetti disciplinari di cui al Regolamento di Giustizia.

CAPO II - Gli Atleti

Art. 13 – Atleti

13.1 Gli atleti sono inquadrati presso le Società per le quali hanno sottoscritto regolare tesseramento.

13.2 Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

13.3 Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del C.I.O., del CONI (nel caso di atleti olimpici) dell'I.P.C. e del C.I.P. (nel caso di atleti paralimpici) e della FITET. Essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. e di altri eventuali organismi internazionali collegati alla FITET, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., del CONI e del C.I.P. Gli atleti hanno inoltre il dovere di:

- a) rendere le proprie prestazioni sportive a favore esclusivamente delle Società di appartenenza e di non partecipare a manifestazioni, gare, competizioni o allenamenti se non iscritti o autorizzati dalla Società stessa;
- b) non prendere parte a manifestazioni, gare e competizioni che non risultino organizzate o autorizzate dagli organi federali competenti.

13.4 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FITET, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. Sono soggetti, inoltre, ai doveri previsti dallo specifico Regolamento per gli Atleti Nazionali.

13.5 L'età minima per la pratica dell'attività agonistica è stabilita in anni 8 mentre l'età minima per la pratica dell'attività non agonistica è stabilita in anni 6.

13.6 Gli atleti sono inquadrati in settori sulla base dell'età anagrafica, in categorie sulla base delle abilità e in classi sulla base del grado di disabilità (in caso di atleti paralimpici), secondo quanto previsto nei Regolamenti specifici, stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

13.7 I requisiti di appartenenza ai settori dell'attività non agonistica è disciplinata dai Regolamenti

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

promozionali/amatoriali approvati dal Consiglio Federale.
Art. 14 - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera o provenienti da Federazione straniera
14.1 Il Consiglio Federale stabilisce annualmente e per ogni singola attività, il numero di atleti cittadini stranieri e atleti provenienti da Federazioni straniere che le Società sportive possono tesserare.
14.2 Nel caso di atleti extracomunitari l'ingresso è anche vincolato al numero massimo degli sportivi che possono entrare in Italia, che il Coni, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonché alla normativa emanata dal Consiglio Nazionale del Coni, assegna ad ogni Federazione in base alle effettive singole esigenze.
14.3 E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato italiano, abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza straniera.
14.4 L'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana dopo essere stato tesserato come straniero, conserverà la qualifica di straniero fino al termine della stagione sportiva.
14.5 L'atleta che, pur in possesso di cittadinanza non italiana, sia nato e sia regolarmente residente nel territorio italiano, è considerato atleta italiano a tutti gli effetti.
14.6 Il tesseramento degli atleti stranieri extracomunitari è consentito, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del CONI in materia, agli atleti che abbiano conseguito il relativo e specifico visto d'ingresso.
14.7 La domanda di tesseramento va formulata dalla Società, in modalità on line sul sistema telematico federale, allegando, in originale, la seguente documentazione: - copia del documento d'identità in corso di validità; - tassa di tesseramento, annualmente deliberata dal Consiglio Federale; - copia del permesso o carta di soggiorno (come richiesto dalle competenti autorità) oppure ricevuta di avvenuta presentazione della domanda (solo per atleti extracomunitari); - copia del visto di ingresso in Italia (solo per atleti extracomunitari). - eventuali altri documenti richiesti dalle indicate disposizioni di legge o del CONI.
Art. 15 - Vincolo sportivo
15.1 Gli atleti di età inferiore a 21 anni sono vincolati sino alla stagione in cui maturano il 21° anno di età e comunque non oltre la fine del quadriennio olimpico che coincide con il termine della stagione agonistica precedente lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
15.2 A partire dal compimento del 21° anno di età, gli atleti restano vincolati per il solo anno agonistico per il quale è stato sottoscritto il tesseramento.
15.3 Il vincolo quadriennale non si applica agli amatori.
Art. 16 - Trasferimento temporaneo o definitivo in corso di stagione agonistica
16.1 Le richieste di trasferimento di atleti debbono essere sottoposte alla FITET tramite l'apposita procedura on-line con la quale il Legale Rappresentante conferma il trasferimento del vincolo, salvo il nulla osta concesso dalla società sportiva cedente.
16.2 Per procedere al trasferimento la Società sportiva cedente deve aver prima rinnovato il tesseramento dell'atleta per la stagione sportiva per la quale si richiede il trasferimento.
16.3 Il trasferimento definitivo determina la creazione del vincolo e il tesseramento dell'atleta con la nuova Società sportiva. Gli effetti del trasferimento decorrono dal pagamento del tesseramento da parte della società richiedente.
16.4 Il trasferimento di un atleta in corso di stagione agonistica può essere temporaneo o definitivo. Il trasferimento temporaneo riguarda i casi di prestito ad altra Società di un atleta ad essa vincolato, entro il limite del ventunesimo anno di età. Il trasferimento definitivo è consentito in base al nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza, il quale implica rinuncia al vincolo.

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

16.5 Il tesseramento temporaneo per prestito determina la sospensione del rapporto con la Società con cui il giocatore è vincolato ed ha durata limitata ad un solo anno agonistico. Ai fini dell'assegnazione di eventuali voti plurimi, le prestazioni dell'atleta in prestito producono effetto a favore della Società di destinazione. Il trasferimento temporaneo per prestito cessa con il termine della stagione agonistica.

16.6 Il trasferimento è concesso a condizione che l'atleta non abbia disputato per la Società cui è vincolato, alcuna gara in manifestazioni federali ufficiali individuali o a squadre, durante l'anno agonistico in corso. In qualunque caso di trasferimento, temporaneo o definitivo, la richiesta deve includere la dichiarazione che il giocatore non abbia disputato, per la Società cui è vincolato, alcuna gara in manifestazioni federali ufficiali individuali o a squadre, durante l'anno agonistico in corso.

16.7 Nel caso di trasferimento definitivo per l'arruolamento, nel corso dell'anno agonistico, nei Gruppi Sportivi Militari o Corpi dello Stato convenzionati con il CONI, il relativo tesseramento è considerato, ad ogni effetto, come primo tesseramento e, ai fini della determinazione di eventuali voti plurimi, il punteggio maturato dall'atleta a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno agonistico, spetta per il 50% alla Società di provenienza e per il restante 50% al Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato.

16.8 Al fine di tutelare lo sviluppo del patrimonio tecnico atletico della Federazione, nel caso in cui il Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato, non svolgendo attività agonistica a squadre, ceda in prestito temporaneo l'atleta suo tesserato a Società iscritta ai campionati federali, il punteggio maturato dall'atleta nell'attività individuale, per ogni anno di prestito, spetta per intero al Gruppo Sportivo Militare o al Corpo dello Stato di appartenenza, mentre il punteggio maturato nell'ambito dell'attività a squadre spetta per intero alla Società di destinazione.

16.9 Non è consentito, nello stesso anno agonistico, più di un trasferimento.

16.10 Nel caso di amatori il trasferimento deve intendersi sempre definitivo e deve essere sempre concesso.

Art. 17 – Cessazione e scioglimento del vincolo sportivo

17.1 La cessazione del vincolo sportivo si verifica automaticamente:

- per scadenza del termine;
- quale conseguenza della cessazione della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 7 dello Statuto;
- per mancato rinnovo del tesseramento entro il 15 settembre;
- quando l'atleta non sia stato iscritto dalla Società nell'intera stagione agonistica, ad alcuna delle gare ufficiali federali individuali e/o a squadre, inserite nel calendario deliberato dal Consiglio Federale e/o dal Consiglio Regionale competente territorialmente.

17.2 La cessazione del vincolo sportivo per le cause di cui al comma 1 non dà diritto all'indennità di preparazione di cui al successivo art. 19.

17.3 Lo scioglimento del vincolo sportivo quadriennale può essere ottenuto per volontà dell'atleta e si perfeziona con la richiesta dell'atleta interessato e il pagamento alla società sportiva di appartenenza dell'indennità di preparazione di cui al successivo art.19. La richiesta deve essere accompagnata dal nulla osta della società di appartenenza che implica l'avvenuto versamento dell'indennità.

17.4 In nessun caso è consentito lo svincolo all'atleta che abbia disputato, per la Società cui è vincolato, gare in manifestazioni federali ufficiali durante l'anno agonistico in corso (escluse, dunque, la partecipazione a gare internazionali con la squadra nazionale).

Art. 18 – Tesseramento di atleti italiani per federazione straniera

18.1 Gli atleti italiani vincolati presso società FITET possono tesserarsi per Società sportive estere previo scioglimento del vincolo. Per gli atleti di cui all'art. 15.1 lo scioglimento del vincolo deve avvenire ai sensi dell'art.17.3 e 19.

18.2 Nel rispetto delle disposizioni della ETTU e ITTF un atleta può essere autorizzato dalla FITET a tesserarsi per Società sportive estere anche mantenendo il vincolo sportivo con la società di appartenenza italiana.

18.3 L'autorizzazione al tesseramento presso società sportiva estera è in ogni caso subordinata al

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

pagamento della relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 19 – Indennità di preparazione

19.1 Nel caso di scioglimento del vincolo di cui all'art. 15.1 in data antecedente la sua naturale scadenza è dovuto alla società di appartenenza dell'atleta un'indennità di preparazione commisurata agli anni di permanenza presso la società e ai suoi risultati sportivi secondo i criteri dei successivi commi.

19.2 L'indennità di preparazione è calcolata, al momento della richiesta di costituzione di un nuovo vincolo per una società sportiva diversa da quella titolare in base ai parametri definiti dai successivi commi 19.3, 19.4 e 19.5.

19.3 I parametri di riferimento per calcolare l'indennità di preparazione sono quelli relativi a:
 - l'anzianità di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo;
 - la classifica individuale assoluta dell'atleta alla data dell'inizio della stagione agonistica nella quale viene richiesto lo scioglimento del vincolo sportivo.

19.4 Per ciascuna classifica maschile e femminile viene fissato il seguente importo fisso:

Settore maschile

Importo fisso	Classifica
€ 300,00	1
€ 250,00	2
€ 200,00	3
€ 150,00	4
€ 100,00	5
€ 50,00	6

Settore femminile

Importo fisso	Classifica
€ 250,00	1
€ 200,00	2
€ 150,00	3
€ 100,00	4
€ 50,00	5

19.5 A ciascuna classifica del settore maschile e femminile corrisponde un differente coefficiente di calcolo inversamente proporzionale al numero delle classifiche del settore di appartenenza, come da tabelle sotto riportate:

Settore Maschile

Classifica Individuale assoluta	Coefficiente di calcolo
1	6
2	5
3	4
4	3
5	2
6	1

AM

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

Settore Femminile	
Classifica Individuale assoluta	Coefficiente di calcolo
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

19.6 L'indennità di preparazione viene riconosciuta per ciascuna stagione agonistica di tesseramento continuativo alla società presso la quale l'atleta è vincolato fino a un massimo di quattro.

19.7 L'ammontare totale dell'indennità di preparazione si calcola moltiplicando l'importo fisso di cui alle tabelle del comma 4 con il coefficiente di calcolo corrispondente alla classifica di appartenenza dell'atleta di cui alle tabelle del comma 5 per il numero di stagioni agonistiche di tesseramento continuativo di cui al precedente comma 6.

19.8 Nel caso in cui l'atleta per il quale è richiesto lo scioglimento del vincolo sia stato trasferito temporaneamente ad altra società sportiva ai sensi dell'art. 16.4, l'indennità di preparazione deve comunque essere riconosciuta per intero e solo ed esclusivamente alla società di origine.

CAPO III – I Tecnici sportivi

Art. 20 – Tecnici sportivi

20.1 Si definiscono tecnici coloro che, previa apposita formazione a cura della FITET, provvedono a sviluppare la crescita tecnica e psicofisica degli atleti loro affidati, promuovendo fra gli stessi la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e igienico-sanitarie.

20.2 I Tecnici sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale dello sport.

20.3. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., del CONI (nel caso di atleti olimpici), del C.I.P. (nel caso di atleti paralimpici) e della FITET, osservando, altresì, le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. e di altri eventuali organismi internazionali collegati alla FITET, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., del CONI e del C.I.P.

20.4 I Tecnici godono di elettorato attivo e passivo nelle assemblee Federali, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Federale.

20.5 L'elettorato attivo è attribuito ai tecnici democraticamente eletti all'interno di ogni Società, ognuno dei quali sarà titolare del 10% dei voti spettanti alla Società di appartenenza. In sede di riunione all'interno della Società per l'elezione deve essere stilato apposito verbale che, sottoscritto da chi nella stessa ha svolto le funzioni di Presidente e di Segretario, deve essere inviato alla Segreteria Generale, secondo le modalità e i termini previsti dal precedente art. 4, comma 17.

20.6 Il Tecnico che, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo, non è tesserato con alcuna Società ha diritto ad un voto nelle assemblee federali, pari al 10% del voto di base.

20.7 Per l'elettorato passivo sono richiesti i requisiti di cui all'art. 54 dello Statuto.

20.8 Il Tecnico, ottenuta la qualifica ed effettuata la regolare procedura di tesseramento, viene iscritto nell'Albo nazionale dei tecnici nel livello di competenza.

20.9 L'inquadramento, l'attività e la carriera sono disciplinati nel Regolamento Tecnici Sportivi.

CAPO IV – Gli Ufficiali di Gara

Art. 21 – Ufficiali di Gara

21.1 Gli Ufficiali di gara assicurano l'esatta applicazione dei Regolamenti federali e delle regole di gioco.

21.2 Gli Ufficiali di gara svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, in osservanza dei principi

AM

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, senza vincolo di subordinazione.
21.3 Il tesseramento degli Ufficiali di gara ha validità annuale coincidente con i termini temporali della stagione agonistica. La richiesta di tesseramento viene convalidata dal competente ufficio federale solo agli Ufficiali di gara in regola con la quota annuale di tesseramento per l'anno agonistico in corso e con l'espletamento delle attività di formazione o aggiornamento periodico eventualmente previste.
21.4 Gli Ufficiali di gara vengono reclutati, organizzati, addestrati e disciplinati dal Settore Arbitrale che è caratterizzato da autonomia per quel che attiene all'organizzazione interna ed è retto dal Regolamento del Settore arbitrale.
21.5 Il Regolamento del Settore arbitrale disciplina, altresì, l'inquadramento, l'attività e la carriera degli Ufficiali di gara.
CAPO V – Altri tesserati
Art. 22 - Dirigenti ed incaricati della Società
22.1 I dirigenti, i medici sociali, i collaboratori parasanitari sociali ed ogni altra persona che possa avere rapporti con Organi e organismi federali devono essere tesserati, secondo una delle qualifiche di cui all'art. 8 dello Statuto.
22.2 Il tesseramento viene rinnovato previo pagamento della relativa tassa.
Art. 23 – Membri d'onore e benemerenze
23.1 L'Assemblea Generale può, su proposta del Consiglio Federale, conferire la carica "ad honorem" di Membro d'onore ad Atleti, Tecnici o Dirigenti che si siano particolarmente contraddistinti nell'attività a favore dello sport del tennistavolo.
23.2 Il Regolamento Nazionale delle Onorificenze disciplina, altresì, la concessione di riconoscimenti sportivi federali, da parte del Consiglio Federale a favore dei dirigenti, tecnici, società, atleti e ufficiali di gara.
CAPO VI – Attività promozionale
Art. 24 – Affiliazione e tesseramento
24.1 In attuazione degli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto, la FITET, può prevedere la costituzione di un settore dell'Attività promozionale, la cui attività è regolata da un apposito Regolamento.
24.2 L'attività promozionale federale si svolge mediante la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive a contenuto non agonistico riservate ai tesserati come atleti promozionali e/o amatori.
24.3 Una Società sportiva può affiliarsi alla FITET anche per svolgere esclusiva attività promozionale.
24.4 La Società che abbia richiesto l'affiliazione per la sola attività promozionale può richiedere e sottoscrivere tesseramenti solo per tale attività, mentre non può richiedere alcun tesseramento di atleti per l'attività agonistica. La Società affiliata per l'attività agonistica può richiedere tesseramento di atleti per formare squadre che partecipino ad attività promozionale, a condizione che l'attività promozionale sia prevista negli scopi dello statuto sociale. Gli atleti tesserati per l'attività promozionale o gli amatori non possono essere in nessun caso utilizzati per l'attività agonistica.
24.5 Il tesseramento per l'attività promozionale attribuisce la possibilità di pratica nell'ambito della FITET, esclusivamente di attività promozionali.
24.6 Condizione per lo svolgimento dell'attività promozionale (sia di allenamento che di gara) è il deposito presso la Società di appartenenza del certificato medico di idoneità alla pratica dello sport non agonistico.
24.7 Le Società che, affiliate per la sola attività promozionale, intendessero successivamente svolgere anche attività agonistica dovranno riaffiliarsi seguendo le disposizioni previste dal precedente art. 2 e seguenti, allegando il verbale di assemblea straordinaria che attesti la necessaria modifica statutaria

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

con l'inserimento negli scopi associativi anche dell'attività agonistica.
24.8 Il passaggio dall'attività promozionale all'attività agonistica è consentito in qualsiasi periodo dell'anno.
Art. 25 - Programmi di attività e organizzazione
25.1 L'organizzazione delle manifestazioni promozionali è demandata sia alla Federazione Nazionale che ai Comitati Regionali o Provinciali, i quali formulano annualmente programmi di attività e definiscono le modalità di svolgimento delle gare secondo le esigenze locali.
25.2 L'attività promozionale non può produrre alcuno degli effetti collegati dallo Statuto e dai Regolamenti federali alla pratica dell'attività agonistica ad eccezione dell'attribuzione del voto di base.
25.3 Il Consiglio Federale, valutati i programmi presentati dalla struttura tecnica nazionale ovvero dagli organi territoriali per la stagione sportiva successiva, approva o meno il programma delle attività promozionali emanando apposita circolare attuativa.
CAPO VII – Disposizioni comuni sui tesserati
Art. 26 - Cessazione del tesseramento
26.1 Tutti i tesserati cessano di far parte della FITET.:
a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
c) nei casi previsti dall'art. 7 dello Statuto.
Art. 27 - Assicurazione dei tesserati
27.1 A fronte del regolare tesseramento la federazione contrae l'assicurazione obbligatoria in conformità alle vigenti disposizioni di legge per gli infortuni derivanti dall'attività sportiva federale agonistica, promozionale e amatoriale.
TITOLO III - Delle Assemblee
Art. 28 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee
28.1 La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati e dei tesserati (atleti e tecnici sportivi), le modalità di votazione e di deliberazione delle varie Assemblee Generali sono regolamentate dalle norme statutarie.
28.2 Il Consiglio Federale, su proposta della Segreteria Generale, dopo il 1° dicembre e comunque non oltre entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'ultima stagione sportiva conclusa, approva la Tabella dei voti cui le Società hanno diritto in base all'art. 19 dello Statuto.
28.3 L'elenco è composto da:
a) denominazione sociale, numero di codice di albo federale delle Società aventi diritto a voto distinte per regione e provincia;
b) data della prima affiliazione e dell'ultima riaffiliazione;
c) numero dei voti spettanti a ciascuna Società;
d) data di affiliazione e di ultima riaffiliazione delle Società-aventi titolo di partecipazione alle Assemblee con diritto di parola, esposte e riepilogate come al punto a).
28.4 La Tabella Voti viene comunicata agli aventi diritto, entro 10 giorni dalla deliberazione del Consiglio federale, mediante pubblicazione sul sito internet federale.
28.5 La Tabella Voti federale, ha decorrenza a far data dal primo gennaio dell'anno successivo ed è valida per tutte le Assemblee che avranno luogo nell'anno solare. La Segreteria Generale, in caso di indizione di Assemblee nazionali o territoriali provvederà d'ufficio, ad aggiornare le rispettive tabelle voti aggiungendo solo le eventuali Società che abbiano maturato, alla data di celebrazione dell'Assemblea il diritto di partecipazione e di voto.

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

28.6 Le comunicazioni riguardanti l'elezione, all'interno della società, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, nonché dei rispettivi supplenti, sono, di norma, effettuate contestualmente all'affiliazione o alla riaffiliazione annuale con le modalità previste per tali adempimenti. L'omessa indicazione, la variazione dei nominativi o ogni altra situazione che possa determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali delle categorie di atleti o tecnici può essere regolarizzata anche in corso di anno, con comunicazione da effettuarsi dal Presidente della Società e sotto la sua responsabilità, sino a quindici giorni prima della data di celebrazione dall'Assemblea stessa. Le società che, a tale data, risultino non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

Entro il medesimo termine di quindici giorni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea possono essere comunicate le variazioni sociali relative ai dirigenti o al legale rappresentante.

28.7 Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti (di cui all'art. 17, comma 4 dello statuto federale) sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale.

Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

28.8 Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale, il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al precedente paragrafo 3.

La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 29 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee Regionali

29.1 Per le Assemblee Regionali la Segreteria Generale dovrà predisporre per ogni singola regione, 3 elenchi e precisamente:

- a) l'elenco delle Società che hanno diritto di voto, con i nominativi sia del Presidente che dei componenti i Consigli Direttivi;
- b) l'elenco degli atleti che hanno diritto di voto;
- c) l'elenco dei tecnici che hanno diritto di voto.

Accanto ai nominativi di quanti compongono gli elenchi di cui sopra dovrà essere riportato il numero di voti ad essi spettanti in base alla Tabella Voti vigente.

29.2 Nel caso di Assemblea Regionale o Provinciale elettiva, entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul competente sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

avverso l'errata od omissa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale.

Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

Il Tribunale Federale decide inappellabilmente in camera di consiglio entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

In caso di accoglimento del ricorso la Segreteria competente aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul competente sito internet federale.

Art. 30 – Candidature per gli Organi elettivi federali

30.1 Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 54 dello Statuto. Il requisito del tesseramento non è richiesto per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti.

30.2 Le candidature alle cariche elettive nazionali devono pervenire alla Segreteria Generale almeno 40 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

30.3 Le candidature alle cariche elettive territoriali devono pervenire presso la sede del Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

30.4 Le candidature sono presentate individualmente dai soggetti interessati ad essere eletti e devono:

- contenere cognome, nome di battesimo ed i dati anagrafici completi nonché l'indicazione della carica cui si riferisce la candidatura;
- essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
- essere riferite espressamente all'Assemblea convocata e alla data di celebrazione della stessa;
- non devono contenere cancellature o correzioni di qualsiasi genere.

30.5 Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da sottoscrizioni nel numero previsto dall'art.24 dello Statuto per ciascuna carica elettiva.

30.6 La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali, centrali e territoriali, è l'atto con cui viene espresso formalmente il sostegno alla candidatura, utilizzando il modulo all'uopo predisposto e allegato all'avviso di convocazione.

30.7 La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Società, deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura. E' effettuata dal Presidente della Società che indica altresì la denominazione sociale completa della Società proponente ed il suo codice di albo federale. La sottoscrizione deve essere riferita espressamente all'Assemblea convocata, alla data di celebrazione della stessa e non deve contenere cancellature o correzioni di qualsiasi genere. Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

30.8 La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Atleti deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura deve essere presentata dagli atleti eletti all'interno delle Società ai sensi dello Statuto Federale.

Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

30.9 La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Tecnici Sportivi deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura deve essere presentata dai tecnici eletti all'interno delle proprie Società e/o dai tecnici aventi comunque diritto di voto in base allo Statuto federale.

Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

30.10 Ogni società avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.

AM

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

Nel caso in cui una Società presenti candidature in numero superiore al numero di componenti da eleggere, esse sono valide, nell'ordine di presentazione dell'elenco, solo fino al numero massimo ammissibile. Analoga limitazione è prevista per il caso in cui siano presentate candidature a cariche federali centrali o territoriali, in quota Atleti o in quota Tecnici, in numero superiore al numero di componenti da eleggere.

Nel caso in cui, infine, pervengano alla Segreteria Generale, in momenti successivi, due candidature diverse riferite alla stessa categoria di candidati dalla medesima Società sportiva verrà ritenuta valida la prima arrivata a meno che il Presidente della Società non dichiarerà per iscritto, entro il termine di presentazione delle candidature che la seconda candidatura giunta annulli e sostituisca quella precedente.

30.11 Il Segretario Generale in caso di Assemblee nazionali ed il Consiglio regionale o Provinciale territorialmente interessato, in caso di Assemblee periferiche, successivamente alla data stabilita per la presentazione delle candidature, procedono all'esame delle stesse. Compilano, poi, per ogni categoria di eleggibili, Presidente, Consiglieri in quota Società, Consiglieri in quota atleti, Consiglieri in quota Tecnici sportivi e, limitatamente alle assemblee nazionali, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, singoli elenchi in ordine alfabetico.

30.12 Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati, presso la sede federale per le cariche nazionali almeno 30 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, e presso la sede degli Organi territoriali in caso di Assemblea territoriale, almeno 8 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Degli stessi elenchi è data pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 31 – Impugnativa avverso le Candidature

31.1 Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente art.26, comma 1, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

31.2 L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

31.3 Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

31.4 Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 2.

31.5 La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

31.6 In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

31.7 Ai soggetti la cui candidatura ad una carica elettiva regionale o provinciale sia stata dichiarata inammissibile il ricorso di cui al comma 1 è consentito in unico grado al Giudice Sportivo Territoriale entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

Il Giudice Sportivo Territoriale decide in camera di consiglio inappellabilmente entro tre giorni dalla

AM

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

data di ricevimento del ricorso da parte della Segreteria Generale. Si applica il precedente comma 6.
Art. 32 – Deleghe
32.1. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.
Art. 33 - Degli eletti e delle incompatibilità
33.1 La Segreteria Generale ha la facoltà di verificare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità o idonee dichiarazioni sostitutive.
33.2 Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'art. 55 dello Statuto.
33.3 L'incompatibilità determina l'impossibilità assoluta di mantenere due o più cariche contemporaneamente, per cui, in assenza di dimissioni o rinunce presentate dall'interessato entro 10 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, si intende che egli rinunci a quelle più recenti in favore di quella più remota. La dichiarazione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Generale.
Art. 34 - Commissione ed operazioni di Verifica Poteri
34.1 La C.V.P. è composta ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Federale, qui richiamato. Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.
34.2 La C.V.P. si insedia nelle Assemblee generali nazionali almeno quattro ore prima dall'orario fissato per la prima convocazione, nelle Assemblee territoriali almeno un'ora prima.
34.3 La C.V.P. è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente ne assume la funzione il componente presente più anziano di età.
34.4 La Commissione, organo permanente dell'Assemblea, ha il compito di esaminare i titoli di ammissione all'Assemblea, attenendosi unicamente agli elenchi degli aventi diritto a voto forniti dagli organi competenti.
34.5 La C.V.P. effettua i seguenti adempimenti: a) esamina i titoli di ammissione all'Assemblea; b) identifica personalmente i rappresentanti delle Società presenti di persona o per delega ad un proprio dirigente, controllando, in quest'ultimo caso, la firma apposta dal delegante; c) identifica personalmente i rappresentanti degli atleti eletti in seno alle Società; d) identifica personalmente i rappresentanti dei tecnici sportivi eletti in seno alle Società, nonché i tecnici aventi comunque diritto di partecipazione e di voto; e) verifica la regolarità delle deleghe rilasciate tra le Società e la legittimazione a rappresentare il delegante; f) risolve gli eventuali casi controversi in presenza di contestazioni; g) ammette o non ammette all'Assemblea gli aventi diritto a partecipare; i ritardatari ammessi ai lavori assembleari non possono partecipare alle votazioni in corso ma solo a quelle successive alla loro ammissione in Assemblea; h) annota, in corrispondenza di ciascuna Società, i nominativi dei membri ammessi nonché i nominativi dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi.
34.6 La C.V.P. si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta. Nel caso di contestazione, l'interessato, se intende proporre ricorso in Assemblea, dovrà esprimere questa volontà a verbale e sottoscriverlo.
34.7 Da detto verbale dovranno, altresì, risultare:

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

a) il numero delle Società aventi diritto a voto, presenti direttamente o per delega, e di quelle non aventi diritto a voto;
b) il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi, e dei tecnici sportivi di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) dello Statuto Federale presenti in assemblea;
c) il numero complessivo dei voti presenti distinti, anche, per Società, atleti e tecnici sportivi.
34.8 Le operazioni di verifica poteri devono svolgersi ininterrottamente per tutta la durata dell'Assemblea. Restano sospese brevemente per il tempo materiale necessario per la raccolta periodica dei dati sulla presenza e sulla forza voto e per la comunicazione della forza assembleare.
34.9 All'orario stabilito per la prima convocazione la C.V.P. comunica, a stralcio del verbale delle operazioni, i dati relativi agli aventi diritto a voto ammessi fino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare, indicando: <ul style="list-style-type: none">- il numero dei rappresentanti ammessi;- il numero delle Società rappresentate;- il numero degli atleti e dei tecnici sportivi rappresentati;- il numero dei voti presenti all'Assemblea.
34.10 In caso di contestazione, il verbale deve riportare, distintamente, i rappresentanti ammessi senza contestazione e quelli da rimettere al giudizio dell'assemblea, dopo che quest'ultima sia stata validamente costituita in base ai voti non contestati.
34.11 Lo stralcio del verbale con i dati di cui sopra va rimesso al Presidente provvisorio dell'Assemblea. Se l'Assemblea non risulta formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, vanno ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura in prima convocazione ad eccezione dell'identificazione di coloro che già erano stati identificati.
34.12 Le operazioni prescritte ai commi precedenti vanno ripetute ogni qualvolta il Presidente dell'Assemblea richiama l'aggiornamento della forza assembleare prima di indire una votazione.
34.13 Una volta che l'Assemblea è regolarmente costituita può continuare ad operare fin tanto che è presente il quorum previsto dallo Statuto.
34.14 Per il tempo materiale necessario alle operazioni di voto le operazioni di verifica poteri restano sospese.
Art. 35 - Operazioni preliminari all'Assemblea Nazionale
35.1 Il Presidente Federale disciplina i lavori preliminari dell'Assemblea.
35.2 A tal fine egli dispone la presenza di un servizio d'ordine e se lo stesso non è stato predisposto o si rileva insufficiente, chiama a costituirlo qualunque dirigente o tesserato presente, il quale, ove richiesto, è tenuto a prestare la propria opera seguendo le istruzioni impartite dallo stesso Presidente.
35.3 Tali poteri disciplinari sono assunti dal Presidente dell'Assemblea appena egli ne dichiara aperti i lavori.
35.4 L'Assemblea Nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.
35.5 La Presidenza provvisoria dell'Assemblea territoriale spetta al Presidente Regionale o Provinciale o a chi ne fa le veci.
35.6 Il Presidente provvisorio dichiara aperti i lavori assembleari se, all'orario stabilito, in prima o in seconda convocazione, dai dati consegnatigli dal Presidente della C.V.P., risulta essere presente la forza assembleare necessaria.
35.7 Prima di qualunque altro adempimento il Presidente provvisorio sottopone all'Assemblea, come sopra costituita, le eventuali controversie relative al diritto di partecipazione e/o di voto.
35.8 L'Assemblea procede a votazione sulle controversie con l'astensione dal voto dei membri interessati alla loro risoluzione.
35.9 Il Presidente provvisorio aggiornerà, in relazione alle decisioni assembleari, la forza assembleare.
35.10 Su proposta del Presidente provvisorio, l'Assemblea procede, poi, all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

AM

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

<p>35.11 In presenza di un solo candidato l'elezione è svolta per acclamazione; nel caso di più candidati il Presidente provvisorio pone in votazione ciascun nominativo, fino a che uno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, è eletto Presidente colui che ha riportato il maggior numero di voti.</p>
<p>35.12 In caso di parità ha luogo immediatamente la votazione di ballottaggio.</p>
<p>35.13 Il Presidente eletto assume immediatamente le proprie funzioni ed indice, poi, le votazioni, con le medesime procedure, per l'elezione del Vice Presidente e della Commissione di scrutinio.</p>
<p>35.14 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono svolte dal Segretario della Federazione che, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria. Nelle Assemblee territoriali vengono, invece, svolte da un tesserato FITET eletto dalla stessa Assemblea.</p>
<p>Art. 36 - Ufficio di Presidenza</p>
<p>36.1 L'ufficio di Presidenza dell'Assemblea è composto dal Presidente, dal vice Presidente, dal Segretario.</p>
<p>36.2 Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dirigere i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare; - determina le modalità di votazione tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto e dall'articolo 38 del presente Regolamento; - ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione; - regola l'ordine e la durata degli interventi, sulla base delle richieste pervenute ed in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale; - porre in discussione le mozioni d'ordine proposte; - in caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile; - dare comunicazione dei risultati delle votazioni e, in caso di Assemblea elettiva, proclama gli eletti dell'assemblea. Nel caso in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato. - dichiarare chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
<p>36.3 Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di sua momentanea assenza.</p>
<p>36.4 Il Segretario ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redigere e sottoscrivere, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea, il verbale depositandolo, entro trenta giorni, unitamente a tutti gli atti dell'Assemblea, presso la sede della Federazione; - rimettere copia del verbale stesso alla Segreteria Generale del CONI; - convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea.
<p>36.5 Per le Assemblee territoriali, il verbale deve essere, depositato presso la Segreteria Generale entro 10 giorni dal suo svolgimento.</p>
<p>36.6 Il verbale fa fede assoluta dei fatti e delle operazioni descritte.</p>
<p>36.7 Ciascun membro dell'Assemblea avente diritto a voto ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.</p>
<p>Art. 37 - Commissione di scrutinio</p>
<p>37.1 La Commissione di scrutinio è composta da un Presidente e da un minimo di due fino ad un massimo di dodici componenti; viene eletta, per acclamazione, tra i presenti purché non candidati, dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.</p>

Am

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

<p>37.2 La Commissione ha il compito di verificare la regolarità delle operazioni relative all'accertamento dell'identità personale di chi vota e al conteggio dei voti assistendo il Presidente in qualunque tipo di votazione venga indetta.</p>
<p>37.3 In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.</p>
<p>37.4 Le schede di votazione debbono essere conservate unitamente al verbale dell'Assemblea.</p>
<p>37.5 Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso, quando, completato lo spoglio delle schede e le verifiche eventualmente necessarie, il Presidente dell'Assemblea dichiara la chiusura delle operazioni di scrutinio o, comunque, procede alla proclamazione degli eletti.</p>
<p>37.6 Le operazioni di scrutinio vengono verbalizzate e l'esito delle stesse consegnato al Presidente dell'Assemblea.</p>
<p align="center">Art. 38 - Modalità di votazione nel corso delle assemblee</p>
<p>38.1 Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova. Se richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti, tuttavia, le votazioni devono svolgersi per appello nominale, a scheda segreta o mezzo elettronico equivalente nel rispetto delle linee guida adottate in materia dal CONI.</p>
<p>38.2 Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, o voto elettronico equivalente, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità.</p>
<p>38.3 La distribuzione delle schede, previo accertamento dell'identità dei votanti, deve essere disposta in modo da assicurare la segretezza del voto. Il principio della segretezza del voto deve essere altresì garantito in caso di adozione di modalità di votazione elettroniche o informatizzate. A tale scopo, il Presidente dell'assemblea assume, se necessario, gli opportuni provvedimenti.</p>
<p>38.4 Il Presidente esclude dal voto l'elettore che, ripetutamente, violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.</p>
<p>38.5 Nelle votazioni per appello nominale gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto si considerano astenuti.</p>
<p>38.6 Le deliberazioni s'intendono approvate se, salvo diversa statuizione, riportano la maggioranza semplice dei voti espressi. Al fine di determinare la maggioranza, gli astenuti non vengono computati tra i votanti, così come non vengono computate le schede bianche e le schede nulle.</p>
<p align="center">Art. 39 - Presentazione dei candidati e dei programmi</p>
<p>39.1 Nelle Assemblee elettive gli elenchi dei candidati alle cariche federali devono essere a disposizione di tutti gli intervenuti.</p>
<p>39.2 La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Presidente Federale, Regionale o Provinciale; b) Consiglieri Federali, Regionali o Provinciali in quota Società, in quota atleti ed in quota tecnici sportivi; c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti solamente in sede di Assemblea nazionale;
<p>39.3 Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponenti; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.</p>
<p>39.4 Il Presidente, prima di indire la votazione, rammenta le modalità della stessa. In particolare indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda o tramite altro mezzo elettronico, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.</p>

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

TITOLO IV - PARTE SPECIFICA
Art. 40 - Assemblea Nazionale Ordinaria
<p>40.1 Il Consiglio Federale indice l'Assemblea Nazionale Ordinaria mediante deliberazione in cui vanno stabiliti: la sede, la data, l'ordine del giorno dei lavori, l'orario della prima e della seconda convocazione e la nomina della Commissione Verifica Poteri.</p>
<p>40.2 L'avviso di convocazione, a firma del Presidente o di chi in sua assenza ne fa le veci contiene l'ora, il giorno, il luogo di effettuazione e l'ordine del giorno, da trasmettersi con posta elettronica certificata (PEC), o, in caso di mancanza di PEC, mediante raccomandata postale spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Generale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.</p>
<p>40.3 Le tre componenti - Società, atleti e tecnici - provvedono ad eleggere tutte insieme il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.</p>
<p>40.4 Ogni singola componente provvederà, poi, ad eleggere i propri Consiglieri, nel numero seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 dai rappresentanti delle Società; - 2 dai rappresentanti degli atleti; - 1 dai rappresentanti dei tecnici sportivi.
<p>40.5 Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.</p>
Art. 41 - Assemblea Nazionale Straordinaria
<p>41.1 L'Assemblea Nazionale straordinaria delle Società deve essere convocata per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) approvare il bilancio consuntivo federale nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI; b) approvare le proposte di modifica dello Statuto Federale; c) deliberare lo scioglimento della Federazione; d) eleggere, in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi motivo prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa far luogo all'integrazione dell'organo ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, il Presidente, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora tale situazione riguardi più di una delle tre componenti Società, atleti e tecnici, si procederà comunque a convocazione di un'Assemblea Nazionale Ordinaria. Per la sola integrazione dei componenti il Consiglio Federale, i rappresentanti degli Affiliati, dei Tecnici Sportivi e degli Atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria in specifiche Assemblee Nazionali di categoria. e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
<p>41.2 L'Assemblea Nazionale Straordinaria, inoltre, deve essere convocata a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, i quali rappresentino almeno 1/3 del totale generale dei voti sul territorio nazionale.</p>
<p>41.3 L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta scritta e motivata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale; - almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto di voto, per le Assemblee di Categoria.
<p>41.4 Il Consiglio Federale che indice l'Assemblea Nazionale Straordinaria, ai sensi dell'art. 17 dello</p>

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

<p>Statuto, deve farlo con deliberazione motivata e stabilire l'ordine del giorno, data, ora, sede. Deve nominare, altresì, la Commissione Verifica Poteri.</p>
<p>41.5 Se la convocazione dell'Assemblea straordinaria è chiesta dagli aventi diritto a voto in base all'art. 17, comma 6 dello Statuto Federale, le richieste, adeguatamente motivate, devono essere presentate alla Segreteria Generale. Il Segretario Generale deve custodire le richieste regolari pervenute tenendo nota del numero degli aventi diritto richiedenti e l'ammontare dei voti che rappresentano sulla base della Tabella Voti vigente. Il conteggio resta aperto per 30 giorni che decorrono dalla data in cui è pervenuta la prima richiesta. Se il "quorum" statutariamente richiesto non viene raggiunto entro il termine di cui al comma precedente tutte le richieste pervenute fino a quel momento diventano inefficaci e nel caso in cui gli aventi diritto a voto intendono ancora richiedere l'assemblea straordinaria devono ripetere la richiesta. Quando venga raggiunto il "quorum" di aventi diritto a voto e di voti richiesto dallo Statuto, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Presidente Federale il quale, entro 60 giorni, deve convocare il Consiglio Federale per indire l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà essere svolta entro i successivi 30 giorni.</p>
<p>41.6 Il termine di 60 giorni entro il quale deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria elettiva di cui al precedente comma 1, lett. d) decorre dal giorno in cui si è verificata la causa che ha provocato la decadenza dell'Organo.</p>
<p>41.7 L'Assemblea Nazionale straordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale, nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, lettera a) dello Statuto, deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi della suddetta condizione.</p>
<p>41.8 Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria, nei limiti di compatibilità.</p>
<p>Art. 42 - Assemblea Regionale</p>
<p>42.1 L'Assemblea regionale è composta dai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legali rappresentanti delle Società affiliate con sede nel territorio della regione aventi diritto a voto o dai loro delegati; - rappresentati degli atleti; - rappresentanti dei tecnici sportivi; - tecnici di cui all'art. 15 punto d) dello Statuto che risiedono nel territorio di competenza. Fa fede il certificato di residenza.
<p>42.2 L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è indetta dal Consiglio regionale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione e convocata dal Presidente del Comitato Regionale, a mezzo PEC o lettera Raccomandata, spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione. In caso di prima riunione assembleare, ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello statuto, la convocazione è spedita dal Delegato Regionale uscente, se esiste, ovvero in caso di sua mancanza, dal Presidente Federale o altro incaricato con la delibera del Consiglio Federale che istituisce il Comitato.</p>
<p>42.3 La deliberazione di indizione e l'avviso di convocazione vanno depositati presso la Segreteria Generale entro 5 giorni dall'assunzione del provvedimento.</p>
<p>42.4 I verbali assembleari vanno depositati presso la Segreteria Generale entro i 10 giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea. Entro tale termine, devono essere comunicati i nominativi del Presidente e degli eletti componenti il Consiglio.</p>
<p>42.5 L'Assemblea Regionale è convocata in sessione ordinaria o straordinaria, seconda delle ipotesi previste dall'art. 37 dello Statuto.</p>
<p>42.6 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria.</p>
<p>Art. 43 - Assemblea Provinciale</p>
<p>43.1 Le regole concernenti l'indizione, la convocazione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Provinciale, le candidature e la loro</p>

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

verifica sono, in quanto compatibili ed in assenza di norma specifica, quelle stabilite per l'Assemblea Regionale. Per quanto riguarda i "quorum" costitutivi e deliberativi si fa riferimento alle disposizioni previste per le Assemblee Nazionali, sempre nei limiti di compatibilità.
43.2 L'Assemblea Provinciale è convocata in sessione ordinaria o straordinaria, in analogia a quanto previsto per l'Assemblea Regionale.
TITOLO V - Gli Organi Federali centrali
Art. 44 - Attribuzioni del Presidente della Federazione
44.1 Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, le responsabilità, le facoltà e le prerogative di cui all'art. 26 dello Statuto.
44.2 Ha facoltà di partecipare, o farsi rappresentare, senza diritto a voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi territoriali.
44.3 In caso di dimissioni o di impedimenti definitivi del Presidente della Federazione vale quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto federale.
44.4 Il Presidente decade nei casi previsti dall'art. 29 dello Statuto federale.
44.5 Il Presidente uscente, entro quindici giorni dalla cessazione della carica, deve consegnare, a chi lo sostituisce, ogni atto o bene federale in suo possesso. Del passaggio di consegne sarà redatto apposito verbale firmato dal cessante e dal subentrante e controfirmato dal Segretario Generale.
Art. 45 - Attribuzioni e compiti del Consiglio Federale
45.1 Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed i compiti previsti di cui all'art. 28 dallo Statuto.
45.2 Il Consiglio Federale viene convocato, nella sede ritenuta opportuna, dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di quattro volte l'anno, o qualora lo richiedano almeno cinque membri del Consiglio stesso. In caso di necessità o urgenza, sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi. La riunione si considera tenuta, salvo i casi diversi previsti dalla legge, nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente ed il Segretario.
45.3 La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata anche solo per via telematica almeno dieci giorni prima della data stabilita.
45.4 Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi a dirigenti federali che dovranno riferirne.
45.5 Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei conti.
45.6 Le decisioni adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli affiliati e tesserati, nonché quelle relative alle concessioni di contributi e tutte quelle che il Consiglio riterrà opportuno, dovranno essere pubblicate sul sito internet federale.
45.7 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale ovvero da un funzionario suo delegato.
45.8 Il verbale di ciascuna seduta deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e può essere approvato seduta stante o nella riunione immediatamente successiva. In tale ultimo caso le delibere adottate dal Consiglio sono efficaci dal giorno successivo la riunione, ovvero dalla data eventualmente indicata nella delibera stessa.
Art. 46 - Attribuzioni e compiti del Consiglio di Presidenza
46.1 Il Consiglio di Presidenza, qualora costituito, ha la composizione ed i compiti previsti dall'art. 31 dello Statuto federale.
Art. 47 - Attribuzioni e compiti del Collegio Revisori dei Conti
47.1 Il Collegio Revisori dei Conti ha la composizione e le attribuzioni previste dagli artt. 32 e 33 dello

Am

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

Statuto.
TITOLO VI - Gli Organi Territoriali
Art. 48 - Compiti ed attribuzioni dei Comitati Regionali
48.1 La sede del Comitato Regionale è quella della città capoluogo di Regione se non diversamente disposto dal Comitato stesso e approvato dal Consiglio Federale.
48.2 I Comitati Regionali sono retti dai Consigli Regionali, composti dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri, secondo quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto.
48.3 Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed i doveri previsti dall'art. 39 dello Statuto.
48.4 Nella sua prima riunione il Consiglio elegge il Vice Presidente e gli altri organismi necessari all'attuazione dei programmi.
48.5 Di ogni riunione del Consiglio Regionale dovrà essere compilato verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria Generale, sottoscritto dal Presidente e da colui che svolgerà le funzioni di Segretario.
Art. 49 - Il Presidente Regionale
49.1 Il Presidente Regionale ha le attribuzioni ed i compiti di cui all'art. 38 dello Statuto.
49.2 Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente ed, in mancanza di esso, dal Consigliere più anziano di carica o, a parità, di età.
49.3 Il Presidente, o nei casi previsti chi lo sostituisce, convoca il Consiglio Regionale in analogia con il Consiglio Federale.
49.4 Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni d'appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna, sottoscritto sia dal Presidente uscente che da quello entrante, da trasmettere in copia alla Segreteria Generale.
Art. 50 - Il Delegato Regionale
50.1 Il Consiglio Federale, nelle Regioni ove il numero delle Società affiliate con diritto a voto sia inferiore a 10, nomina un Delegato Regionale, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti dall'art. 40 dello Statuto.
50.2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
50.3 Cessa con la costituzione del Comitato Regionale, per impedimento definitivo o dimissioni, per decadenza del Consiglio Federale o per revoca da parte del Consiglio stesso.
Art. 51 - I Comitati Provinciali
51.1 I Comitati Provinciali sono retti dai Consigli Provinciali, composti dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri, secondo quanto stabilito dall'art. 41 dello Statuto.
51.2 Il Consiglio Provinciale ha le attribuzioni ed i doveri previsti dall'art. 45 dello Statuto.
51.3 Il Consiglio Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli attribuiti al Consiglio Regionale, limitatamente al territorio di competenza.
51.4 Per la convocazione del Consiglio Provinciale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nello Statuto per il Consiglio Federale.
Art. 52 - Il Presidente Provinciale
52.1 Il Presidente Provinciale, oltre a quanto statutariamente previsto, deve: a) contribuire alla realizzazione dei fini di cui allo Statuto, per la costituzione ed affiliazione di nuove Società e per l'assistenza a quelle già affiliate; b) dare attuazione alle deliberazioni federali, regionali e nazionali; c) sviluppare, con opportune iniziative, la pratica dello sport del tennistavolo d'intesa con il Comitato Regionale;

MM

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

d) operare, sempre d'intesa con il proprio Comitato Regionale, per tutte le attività d'istituto individuate nei regolamenti specifici e nell'assolvimento dei mandati conferiti dagli organi centrali e territoriali.
Art. 53 - Il Delegato Provinciale
53.1 Il Consiglio Federale, nelle province ove il numero delle Società affiliate con diritto a voto sia inferiore a 8, nomina un Delegato Provinciale, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti dall'art. 46 dello Statuto.
53.2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
53.3 Cessa con la costituzione del Comitato Provinciale, per impedimento definitivo o dimissioni, per decadenza del Consiglio Federale o per revoca da parte del Consiglio stesso.
TITOLO VII – Commissioni ed organismi permanenti
Art. 54 - La Conferenza dei Presidenti Regionali
54.1 La Conferenza dei Presidenti Regionali è un organismo consultivo del Consiglio Federale e svolge le funzioni di cui all'art. 34 dello Statuto.
54.2 E' convocata, di norma una volta l'anno, dal Presidente Federale che stabilisce anche l'ordine del giorno.
54.3 All'ordine del giorno vanno inseriti comunque gli argomenti di discussione che siano segnalati da almeno 7 Presidenti di Comitati Regionali.
54.4 La riunione si svolge senza formalità, ed è valida qualunque sia il numero dei presenti. E' presieduta dal Presidente Federale, o da un Consigliere Federale delegato.
54.5 La riunione si può concludere con la votazione di un documento indirizzato al Consiglio Federale e contenente il resoconto e le eventuali proposte della Conferenza in ordine agli argomenti trattati.
Art. 55 – La Commissione Nazionale Gare
55.1 La Commissione Nazionale Gare si compone di un numero da tre a cinque componenti e da un Presidente, nominati dal Consiglio Federale con mandato di durata corrispondente al quadriennio olimpico.
55.2 La Commissione è competente in materia di organizzazione, iscrizione, formazione dei gironi e/o compilazione dei calendari o dei tabelloni, designazione dei campi di gara, omologazione dei risultati nonché ogni altra questione tecnico organizzativa relativa alle attività individuali e ai campionati a squadre di livello nazionale.
55.3 E' altresì organo competente a provvedere in caso di rinuncia a partecipare ai campionati e di eventuali ripescaggi.
55.4 Riceve ed approva, salvo ratifica del Consiglio Federale, i regolamenti dell'attività a squadre di livello regionale.
55.5 Il settore di attività di competenza della Commissione Nazionale Gare è normato dai Regolamenti dell'attività agonistica.
55.6 Il Consiglio Federale, se ritenuto opportuno, può decidere di costituire due diverse commissioni, una per l'attività a squadre e una per l'attività individuale, ciascuna delle quali costituita come previsto da precedente comma 1.
Art. 56 – La Commissione Federale Atleti
56.1 L'attività ed il funzionamento della Commissione Federale Atleti è disciplinata da apposito regolamento da sottoporre ad approvazione del CONI.
Art. 57 - La Commissione Medica Federale
57.1 L'attività ed il funzionamento della Commissione Medica Federale è disciplinata da apposito regolamento da sottoporre ad approvazione del CONI.

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

Art. 58 - La Commissione Tecnici Sportivi
58.1 L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Tecnici Sportivi è disciplinato dall'apposito Regolamento Tecnici Sportivi da sottoporre ad approvazione del CONI.
Art. 59 – Il Settore arbitrale
59.1 L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Arbitrale è disciplinato dall'apposito Regolamento da sottoporre ad approvazione del CONI.
Art. 60 – La Segreteria Generale
60.1 La Segreteria Generale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti le attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli organi federali.
60.2 E' retta dal Segretario Generale che provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile, ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Generale.
60.3 Il personale agli stessi addetto dipende gerarchicamente dal Segretario generale che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
TITOLO VIII – Disposizioni varie
Art. 61 - Richiesta documenti federali
61.1 Gli affiliati e i tesserati possono prendere visione presso la sede federale e richiedere copie di documenti relativi alla propria posizione ed al proprio status federale, cui abbiano interesse.
61.2 La richiesta dei documenti di cui sopra deve:
<ul style="list-style-type: none"> 1) essere avanzata per iscritto e sottoscritta dal legale rappresentante della Società o del tesserato richiedente; 2) contenere esplicitamente i motivi per cui la stessa è avanzata che, in ogni caso, deve essere improntata all' assoluta necessità di tutelare i propri diritti.
61.3 E' vietato il rilascio di documenti la cui richiesta è priva dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente.
61.4 Il rilascio delle copie dei documenti richiesti è ad esclusivo onere del richiedente al quale farà carico il rimborso del costo di riproduzione nonché i diritti di ricerca e visura che vengono stabiliti dal Consiglio Federale. Ove il documento richiesto non sia compiutamente individuato dal richiedente la richiesta non sarà evasa dalla Segreteria Generale.
Art. 62 – Norma transitoria e finale
62.1 L'obbligo di cui all'art.6.1, lettera j, entra in vigore a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2022-2023.
62.2 Le disposizioni di cui all'art. 19 entrano in vigore a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2022-2023.
62.3 Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI.

Stm

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

INDICE

TITOLO I - Gli Affiliati

- Art. 1 – Società ed Associazioni Sportive
- Art. 2 - Affiliazione e riaffiliazione
- Art. 3 - Rappresentanza Sociale
- Art. 4 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede - Variazioni Dirigenti societari
- Art. 5 - Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo
- Art. 6 - Diritti e doveri
- Art. 7 - Cessazione di appartenenza alla FITET.

CAPO I – Gli enti Aggregati

- Art. 8 – Disposizioni Generali sugli Enti Aggregati

TITOLO II - Dei Tesserati

CAPO I – Disposizioni Generali sui tesseramenti

- Art. 9 – I tesserati
- Art. 10 - Tesseramento
- Art. 11 – Rinnovo del Tesseramento
- Art. 12 - Divieto di tesseramenti duplici

CAPO II - Gli Atleti

- Art. 13 – Atleti
- Art. 14 - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera o provenienti da Federazione straniera
- Art. 15 - Vincolo sportivo
- Art. 16 - Trasferimento temporaneo o definitivo in corso di stagione agonistica
- Art. 17 - Cessazione e scioglimento del vincolo sportivo
- Art. 18 – Tesseramento di atleti italiani per federazione straniera
- Art. 19 – Indennità di preparazione

CAPO III – I Tecnici sportivi

- Art. 20 – Tecnici sportivi

CAPO IV – Gli Ufficiali di Gara

- Art. 21 – Gli Ufficiali di Gara

CAPO V – Altri tesserati

- Art. 22 - Dirigenti ed incaricati della Società
- Art. 23 – Membri d'onore e benemerenze

CAPO VI – Attività promozionale

- Art. 24 – Affiliazione e tesseramento
- Art. 25 - Programmi di attività e organizzazione

CAPO VII – Disposizioni comuni sui tesserati

- Art. 26 - Cessazione del Tesseramento
- Art. 27 - Assicurazione dei tesserati

DELIBERA PRESIDENTE DEL 18 MARZO 2022

TITOLO III - Delle Assemblee

- Art. 28 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee
- Art. 29 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee Regionali
- Art. 30 - Candidature per gli Organi elettivi federali
- Art. 31 - Impugnativa avverso le Candidature
- Art. 32 - Deleghe
- Art. 33 - Degli eletti e delle incompatibilità
- Art. 34 - Commissione ed operazioni di Verifica Poteri
- Art. 35 - Operazioni preliminari all'Assemblea Nazionale
- Art. 36 - Ufficio di Presidenza
- Art. 37 - Commissione di scrutinio
- Art. 38 - Modalità di votazione nel corso delle assemblee
- Art. 39 - Presentazione dei candidati e dei programmi

TITOLO IV - PARTE SPECIFICA

- Art. 40 - Assemblea Nazionale Ordinaria
- Art. 41 - Assemblea Nazionale Straordinaria
- Art. 42 - Assemblea Regionale
- Art. 43 - Assemblea Provinciale

TITOLO V - Gli Organi Federali centrali

- Art. 44 - Attribuzioni del Presidente della Federazione
- Art. 45 - Attribuzioni e compiti del Consiglio Federale
- Art. 46 - Attribuzioni e compiti del Consiglio di Presidenza
- Art. 47 - Attribuzioni e compiti del Collegio Revisori dei Conti

TITOLO VI - Gli Organi Territoriali

- Art. 48 - Compiti ed attribuzioni dei Comitati Regionali
- Art. 49 - Il Presidente Regionale
- Art. 50 - Il Delegato Regionale
- Art. 51 - I Comitati Provinciali
- Art. 52 - Il Presidente Provinciale
- Art. 53 - Il Delegato Provinciale

TITOLO VII - Commissioni ed organismi permanenti

- Art. 54 - La Conferenza dei Presidenti Regionali
- Art. 55 - La Commissione Nazionale Gare
- Art. 56 - La Commissione Federale Atleti
- Art. 57 - La Commissione Medica Federale
- Art. 58 - La Commissione Tecnici Sportivi
- Art. 59 - Il Settore Arbitrale
- Art. 60 - La Segreteria Generale

TITOLO VIII - Disposizioni Varie

- Art. 61 - Richiesta documenti federali
- Art. 62 - Norma transitoria e finale